



(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento) Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664 www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 1465

data 10-12-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 348

data 05-12-2019

OGGETTO:

Approvazione contratto per il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto TMB di C.da Belvedere - Trapani con la ditta "Trapani Servizi S.p.A." CIG: 7767001BFA

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione n. 25/2019 di conferimento dell'incarico del responsabile della P.O. n.4

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; Richiamato l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011

Premesso che:

- con DDG n. 1376 del 05.11.2019 emanato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Acque e Rifiuti, il Comune di Favara (AG) è stato autorizzato a smaltire presso l'impianto di C.da Belvedere Trapani, gestito dalla Trapani Servizi S.p.A. la quantità di rifiuti giornalieri prodotti e stimati nelle predette disposizioni, sulla base del calendario, tempi e modalità che saranno più dettagliatamente specificati, in funzione dell'organizzazione complessiva;
- con nota prot. 9676 del 13.11.2019 assunta al Ns. protocollo n. 49802 in data 14.11.2019 la ditta Trapani Servizi S.p.A. ha trasmesso lo schema di contratto per il servizio di trattamento (TMB), trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati;

Considerata l'obbligatorietà della sottoscrizione del suddetto schema di contratto in quanto l'Ente può conferire i propri RSU indifferenziati solamente ed esclusivamente presso il suddetto impianto in osservanza del DDG 1376 del 05.11.2019 emanato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Acque e Rifiuti con decorrenza 11.11.2019

DETERMINA

- 1) di approvare lo schema di contratto per il servizio di trattamento (TMB), trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati, trasmesso con nota prot. 9676 del 13.11.2019 assunta al Ns. protocollo n. 49802 in data 14.11.2019 con la ditta Trapani Servizi S.p.A. con sede legale in Trapani nella Via del Serro P.I. 01976500817, che forma parte integrante e sostanziale della presente.
- 2) dare atto che la spesa derivante dal presente contratto trova copertura finanziaria tra le somme di cui al Piano TARI 2019.
- 3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente):
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Data													

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom Cituseppe Priolo)



IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 04 (Ing. Alberton Avenia)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 05 (12 | 201)

N DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI								
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi								
Data,								

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO TMB DI C/DA BELVEDERE COMPRESO IL TRASPORTO DEI SOVVALLI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C/DA VALANGHE D'INVERNO SITA IN MOTTA S.ANASTASIA (CT) - GESTITA DALLA OIKOS S.P.A., NONCHE' IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEFINITIVO DELLA FRAZIONE DI SOTTOVAGLIO BIOSTABILIZZATA IN IMPIANTO, PRESSO LA DISCARICA GESTITA DALLA SICULA TRASPORTI S.R.L. SITA IN C/DA CODA DI VOLPE (CT)

Il giorno del mese di novembre dell'anno 2019

TRA

La Trapani Servizi S.p.a con sede in via del Serro s.n.c. – C/da Belvedere – 91100 Trapani (TP). Partita I.V.A. 01976500817, in persona in persona dell'Amministratore unico e come tale Legale rappresentante Ing. Carlo Guarnotta, d'ora in poi Gestore.

E

COMUNE di FAVARA (AG)

Partita Iva 80006120868

in persona del Dott. LOG AVEU A ACRECIO autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera della Giunta Municipale approvativa n. 25 del 68.05.2019, che si allega al presente sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, d'ora in poi "Comune"

Trapani Servizi S.p.A. e il Comune di FAVARA (AG) entrambi, nel prosieguo, anche "Parti".

PREMESSO

- che il Gestore è titolare di un Impianto di Trattamento R.U. e biostabilizzazione della frazione umida sito in c/da Belvedere - Trapani (TP);
- che con il D.R.S. n. 913/2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.L.vo nº 59/2005 e del D.L.vo nº152/06 e s.m.i.. è stata rilasciata al Gestore l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la costruzione e la gestione dell'impianto IPPC Impianto TMB di trattamento e biostabilizzazione ubicato in C.da Belvedere;
- che con **D.D.G. 1376 del 05/11/2019**. il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, a decorrere dall' 11/11/2019 e sino a nuova disposizione ha autorizzato tra gli altri il Comune a conferire i R.S.U. indifferenziati CER 20.03.01 prodotti nei rispettivi territori presso l'impianto di proprietà del Gestore per il quantitativo giornaliero indicato nei prospetti "A" e "B" allegati allo stesso DDG 1376 del 05/11/2019:


TRAPENT STEVET FOR

- che all'art. 1 del medesimo D.D.G. 1376 del 05/11/2019, il Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha disposto che i rifiuti decadenti dalle attività svolte dal Gestore vengano destinati: per la parte di sopravaglio (CER 19.12.12) presso la discarica gestita dalla OIKOS S.p.A. in Motta S. Anastasia (CT); per la frazione di sottovaglio biostabilizzata (CER 19.05.01) presso l'impianto di discarica gestito dalla SICULA TRASPORTI s.r.l., in C/da Coda di Volpe (CT);
- che con nota n. Com/043nov/1380UU/2019 del 08/11/2019 la OIKOS S.p.A. ha trasmesso schema di contratto di servizio TRILATERO che deve essere sottoscritto dalle parti previo l'espletamento delle procedure di rito per la sua approvazione da parte del Comune, nonché copia di tutta la documentazione da fornire da parte del Comune, necessaria per l'attivazione del servizio di smaltimento di sua competenza:
- che con nota prot. nº 09506 del 08/11/2019 la Trapani Servizi S.p.A. ha trasmesso apposito "Processo Verbale di Consegna in via d'urgenza". nonché copia di tutta la documentazione da fornire da parte del Comune, necessaria per l'attivazione del servizio di smaltimento di sua competenza:
- che in pendenza della sottoscrizione del presente CONTRATTO DIRETTO tra Comune e Gestore e del CONTRATTO TRILATERO tra Comune. Gestore ed OIKOS S.p.A.. al fine di evitare nocumento alla igiene ed alla salute pubblica, i servizi sono stati attivati senza indugio, previo sottoscrizione verbale di consegna in via d'urgenza;

Dato atto:

- che l'art. 159 co. 2 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ss.mm.ii. dispone che "Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi: b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; e) espletamento dei servizi locali indispensabili", mentre il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità":
- che, ai sensi dell'art. 1 del Decreto 28/05/1993 adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro (GU Serie Generale n.145 del 23-6-1993) "I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti: [...] servizi di nettezza urbana";
- che in pendenza della stipula del presente atto, al fine di evitare nocumento alla igiene ed alla salute pubblica, i servizi di che trattasi, in forza al citato D.D.G. 1376 del 05/11/2019 emanato





dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, sono stati attivati sotto riserva di Legge ed hanno avuto concreto inizio L'11/11/2019

Ritenuto:

che occorre formalizzare l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, l'adempimento delle rispettive obbligazioni, nonché la continuità del servizio di smaltimento R.S.U. in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante della pattuizioni che seguono, le Parti come in epigrase meglio generalizzate,

STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue:

Art. 1- Oggetto

- 1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto (il "Contratto");
- 1.2 Il presente contratto ha per oggetto le prestazioni legate al trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l'impianto sito in C.da Belvedere, al trasporto dei sovvalli presso la OIKOS S.p.A., al trasporto e smaltimento finale dei rifiuti costituiti da frazione di sottovaglio biostabilizzata a propria cura e spese, esclusi gli oneri di smaltimento in discarica della frazione di sopravaglio che il Comune corrisponderà direttamente al Gestore della discarica di destinazione in forza a separato atto.
- 1.3 Le parti si danno reciprocamente atto della qualificazione del servizio oggetto del presente contratto in "servizio locale indispensabile" anche ai sensi dell'art. 1 D.M. 28/05/1993 di cui alla superiore premessa;
- 1.4 În virtù del D.D.G. 1376 del 05/11/2019 il Comune assume l'obbligo di conferire, in proprio o per il tramite del soggetto gestore del servizio, presso gli impianti di trattamento del Gestore ubicati in Trapani, esclusivamente i rifiuti solidi urbani CER 20.03.01 raccolti nel proprio territorio;
- 1.5 con la sottoscrizione del presente contratto, il Comune è auforizzato a conferire presso gli impianti di trattamento esclusivamente i rifiuti di cui al codice CER 20.03.01, conformemente al

IL DIRIGENTE (Ing. Alberto venia)



TANNESS CONTRACTOR

"Modulo per la caratterizzazione di base del rifiuto" sottoscritto e presentato dal Comune al Gestore.

- 1.6 Il Gestore si impegna a trattare ed a smaltire i rifiuti suddetti in conformità a quanto stabilito dalle vigenti prescrizioni di legge e regolamenti e dai provvedimenti amministrativi emessi dalle competenti autorità amministrative:
- 1.7 Il servizio è reso tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dal Lunedi al Sabato. escluso la Domenica ed i giorni festivi.

Art. 2 - Prezzo del servizio

2.1 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 183 comma 2 e 159 comma 2 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., l'accettazione integrale del presente contratto costituisce assunzione di impegno per il prezzo che il Gestore applicherà al Comune per le attività di propria competenza. pari ad €. 119,737 (centodiciannove/737) per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato pesato in ingresso, determinato come segue:

-	Trattamento primario dei R.U. e biostabilizzazione della	
	frazione organica di sottovaglio (sul 100% del conferito)	€./ton. 38,460
•	Incidenza trasporto dei sovvalli CER 19.12.12 presso	
	la discarica OIKOS (sull'80% del conferito)	€./ton. 41,882
-	Incidenza trasporto del sottovaglio CER 19.05.01 presso	
	la discarica SICULA TRASPORTI (sul 20% del conferito)	€./ton. 10,798
-	Incidenza smaltimento sottovaglio CER 19.05.01 presso	
	la discarica SICULA TRASPORTI (sul 20% del conferito)	€/ton. 15,240
-	Tributo speciale /L.R. n° 6/97 e s.m.i. (sul 20% del conferito)	€./ton. 2,472
	SOMMANO	€./ton. 108,852
	IVA 10%	€./ton. 10.885
	Tornano	€./ton. 119.737

2.2 Le Parti danno atto che il Tributo speciale che il Comune pagherà al Gestore rimane fissato nella misura di €. 2.472 per ogni tonnellata di rifiuto conferito in ingresso, in quanto riferita alla sola parte di sottovaglio da biostabilizzare e smaltire a cura del Gestore, pari al 20% del totale conferito. La parte di Tributo speciale afferente la frazione di sopravaglio conferita presso la OIKOS S.p.A. (80%) sarà pagata dal Comune direttamente al gestore dell'impianto di smaltimento finale, secondo il Contratto Trilatero a sottoscriversi.

IL DIRIGENTE
(Ing Albante Avenia) ARA 00/103

TRAPAM SERVIC SPA

Art. 3 - Modalità di fatturazione e pagamento

- 3.1 Ogni quindici giorni, il Gestore emetterà ed invierà al Comune fattura consuntiva delle quantità di rifiuti conferiti dal Comune in proprio e/o tramite il soggetto gestore del servizio;
- 3.2 La fattura verrà inviata esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) presso il Codice Identificativo del Comune;
- 3.3 Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del Comune, tramite bonifico bancario. Entro il medesimo termine il Comune dovrà trasmettere (tramite PEC) copia della riversale di pagamento con evidenza del numero di CRO relativo alla transazione effettuata.

Art. 4 - Previsione di apposito capitolo di bilancio per i Comuni

- 4.1 Il Comune si obbliga all'adozione di specifica Deliberazione a mezzo della quale, previo riconoscimento della natura di <u>"servizio locule indispensabile"</u> dell'oggetto del presente contratto ai sensi del superiore art. 1, quantifichi preventivamente gli importi delle somme da impiegare nella rimunerazione del servizio medesimo, destinandole espressamente al pagamento del corrispettivo; del pari il Comune si obbliga a comunicare al Gestore la Determina stessa entro 24 ore dalla corrispondente adozione:
- 4.2 Il Comune con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a riservare in seno al bilancio dello stesso Ente Locale un apposito capitolo di spesa, di entità sufficiente alla copertura e dunque al pagamento del corrispettivo delle obbligazioni oggetto del presente contratto, per come liquidato ai sensi del superiore art. 2.
- 4.3 Il Comune si obbliga infine a notificare copia del presente contratto alla Società per la Regolamentazione dei sistema di gestione dei Rifiuti (S.R.R.) competente territorialmente, al fine di rendere edotta la stessa Società della attribuzione al Gestore dei servizi di cui al presente atto.

Art. 5 - Mancato pagamento e sospensione del servizio

5.1 Il mancato o ritardato o parziale pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati nell'articolo 3, comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e ss.mm.ii.. calcolato sull'importo lordo della fattura impagata.

IL DIRIGENTE (Ing. Alburta Agenia)



Tanakhi Seavizi Saa

- 5.2 Inoltre, il mancato o parziale pagamento delle fatture ricevute, ovvero il mancato o parziale invio della relativa evidenza contabile nei termini temporali indicati all'articolo 3, ovvero la mancata comunicazione della Determina di cui al precedente articolo 4 e del successivo articolo 10 nel termine ivi contemplato, costituirà inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., in tal senso espressamente riconosciuto dal Comune, con la conseguente facoltà del Gestore di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione, salvo l'onere di comunicare la sospensione del servizio con un preavviso di 5 giorni naturali e consecutivi.
- 5.3 Il Comune riconosce espressamente al Gestore la facoltà di non ricevere e sospendere i conferimenti laddove il Gestore del sito di destinazione finale della frazione di sopravaglio, OIKOS S.p.A., per qualsiasi ragione indipendente dalla Trapani Servizi S.p.A. comunichi la propria indisponibilità a ricevere rifiuti prodotti dal Comune medesimo.

Art. 6 – Obblighi e responsabilità delle Parti

- 6.1 Il Gestore si impegna ad eseguire in favore del Comune le prestazioni legate al trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l'impianto sito in C.da Belvedere, di trasporto dei sovvalli presso la OIKOS S.p.A., di trasporto e smaltimento finale dei rifiuti costituiti da frazione di sottovaglio biostabilizzata a propria cura e spese, salvo l'impossibilità della prestazione derivante da caso fortuito o da forza maggiore o la sospensione per mancato pagamento delle fatture dovute, o per eventuali inadempienze agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto.
- 6.2 Il Gestore IPPC si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento operazioni di verifica e di controllo in ordine alla natura dei rifiuti conferiti.
- 6.3 Il Comune si obbliga a consegnare, in via preventiva rispetto all'inizio dei conferimenti, il "Modulo per la caratterizzazione di base del rifiuto", compilato dal Responsabile dei servizi e completo in ogni sua parte, con l'esatta indicazione della categoria di rifiuto (codice CER) da conferire.
- 6.4 In nessun caso potrà essere consentito l'ingresso in impianto e il successivo abbancamento dei rifiuti di categoria (codice CER) diversa da quelle ammesse e indicate all'art. I comma 3.

Art. 7 – Smaltimento rifiuti non conformi

7.1 Le tipologie di rifiuti non conformi (rilevate nel "Verhale di conformità parziale" rilasciato dagli addetti del Gestorei al codice CER di cui al presente contratto, verranno trattenute respinte



TOWN NO SON DISPA

dal Gestore, che provvederà a ricaricarli sugli automezzi che intendono conferirli con oneri a carico dell'Ente Comune.

- 7.2 Il costo per il ricarico dei rifiuti non conformi verrà fatturato dal Gestore unitamente a quelli del servizio, secondo i prezzi indicati al successivo comma 7.3.
- 7.3 Il costo per le attività di ricarico (totale o parziale) dei rifiuti non conformi è di € 500.00 per ogni evento.

Art. 8 - Contabilità, fatturazione e pagamento del servizio

- 8.1 Ai fini della corretta fatturazione all'atto del conferimento ogni mezzo dovrà essere munito di apposito "Formulario rifuti" (o documento equivalente, o scheda SISTRI quando il sistema sarà attivato) con specifica provenienza dei rifiuti presi in carico.
- 8.2 La quantità dei rifiuti conferiti cui fare riferimento sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione per il relativo pagamento del servizio. è esclusivamente quella risultante dalla bolla di pesatura effettuata in ingresso presso l'impianto di trattamento del Gestore. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura le cui risultanze verranno regolarmente annotate sui FIR.

Art. 9 - Certificazione del credito

- 9.1 Il Comune qualora ne ravvisi gli estremi ha l'onere, a pena di decadenza del diritto, di contestare motivatamente per iscritto, entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla data di ricevimento, la fattura emessa nei suoi confronti, fermo restando che, ai fini della determinazione del quantitativo dei rifiuti indicati nella singola fattura, farà fede la bolla di pesatura di cui all'art. 8.1.
- 9.2 In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il Comune ha l'obbligo di rilasciare, in favore del Gestore, apposita certificazione secondo le modalità ed i termini sanciti dall'art. 7 D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 64/2013. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte del Comune, troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa, fatta salva la previsione descritta al successivo comma.
- 9.3 Inoltre, il mancato rilascio della certificazione di cui sopra nel caso in cui non sia avvenuto il pagamento integrale della relativa fattura entro i termini di cui all'art. 3 costituirà

IL DIRIGENTE
(Ing Albir Uyenia)



Schrift Span

inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, con la conseguente facoltà del Gestore di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione, salvo l'onere di comunicare la sospensione del servizio con un anticipo di almeno 5 giorni naturali e consecutivi.

9.4 In ogni caso il Comune accetta espressamente di rinunciare ad ogni contestazione, eccezione di sorta in merito alla fattura emessa decorso il termine sopra indicato, al cui spirare il credito in esso indicato deve considerarsi a tutti gli effetti come accettato e pertanto, anche in assenza della prevista certificazione, "certo, liquido ed esigibile" per ogni finalità di legge.

Art. 10 - Durata e validità del contratto

- 10.111 presente contratto ha durata dal 11/11/2019, pari alla data di decorrenza del Decreto autorizzativo al conferimento in premessa richiamato, sino alla emanazione di nuove disposizioni incompatibili con le obbligazioni scaturenti dalla sua efficacia.
- 10.2 Il Comune con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a riservare in seno al bilancio dello stesso Ente Locale un apposito capitolo di spesa, di entità sufficiente alla copertura e dunque al pagamento del corrispettivo delle obbligazioni oggetto del presente contratto, per come liquidato ai sensi del superiore art. 2.

Art. 11 - Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008.

- 11.3 Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto, le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.
- 11.4 È onere del Comune, verificare l'idoneità tecnico-professionale del soggetto che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso l'impianto del Gestore. Il Comune, è, altresì, tenuto ad informare dei rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. A tal fine, il Comune è obbligato a trasmettere al soggetto che effettua i conferimenti per suo conto, idonea e completa informativa trasmessagli all'uopo dal Gestore, che, separatamente sottoscritta dal trasportatore, viene allegata al presente contratto.
- 11.5 Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, potrà comportare il mancato avvio, la

IL DIRIGENTE (Ing. Alberto Avenia)





sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al Comune, ovvero al trasportatore da esso incaricato.

Art. 12 - Impossibilità sopravvenuta

- 12.1 Nel caso in cui il Gestore non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle obbligazioni a suo carico rinvenienti dal presente contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo. l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteoclimatiche, etc., i rapporti fra le Parti rimangono disciplinati dall'art. 1464 cod. civ.
- 12.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del Gestore, ove possibile, informare con anticipo il Comune e l'Amministrazione Regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire alle competenti Autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.

Art. 13 - Registrazione del Contratto

- 13.1 Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle parti contrattuali, a spese di chi ne abbia interesse.
- 13.2 L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

Art. 14 - Foro facoltativo

14.1 Le parti pattuiscono espressamente come per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trapani.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

15.1 Le parti pattuiscono espressamente il carattere essenziale di tutte le statuizioni del presente contratto a' sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 16 - Comunicazioni

16.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti per iscritto dalle Parti, dovranno essere effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite e-mail (od altro

IL DIRIGENTE (Ing. Alberto Adenia)





mezzo di comunicazione concordato per iscritto tra le Parti come alternativo) ai seguenti indirizzi:

TRAPANI SERVIZI S.p.A., Via del Serro s.n. - C/da Belvedere - 91100 Trapani (TP); email info@trapaniservizi.it PEC: notifiche@pec.trapaniservizi.it . Tel. 0923/557691, Fax: 0923/329030;

-	- Comune di Favaga (AG)	13 PLATTA CAVOUR	<i>(</i>)
	email ACSERTO. AVENIA O CONUNS. FAVARA PEC: PO4 CA	C. COHUDE FANADA AG IT	Tel.
	0022448165 . Fax		

Trapani –		
uppassi	 	

Il presente atto, letto e confermato viene così di seguito sottoscritto:

TRAPANI SERVIZI S.P.A.

COMUNE DI FAYARA (AG)

in persona del Dott. ING. AYENIA ALSERTO, giusta

LS. delibera G.M. n. 25 del 08.05.20(5)

IL DIRIGENTE (Ing. Alberto Stenia)

Le Parti dichiarano che tutte le clausole di cui al presente contratto sono essenziali ai fini dello stesso e di avere piena conoscenza delle clausole singole e complessive le quali vengono accettate.

A mente degli artt. 1341 e 1342 del Cod.Civ.. le parti specificamente approvano tutte le statuizioni di cui agli art.1 (Oggetto): 2 (Prezzo del servizio): 3 (Modalità di fatturazione e pagamento): 4 (Previsione di apposito capitolo di bilancio per i Comuni): 5 (Mancato pagamento e sospensione del servizio): 6 (Obblighi e responsabilità delle Parti):7 (Smaltimento rifiuti non conformi): 8 (Contabilità, fatturazione e pagamento del servizio): 9 (Certificazione del credito): 10 (Durata e validità del contratto): 11 (Sicurezza ai sensi del D.Lgs



81/2008): 12 (Impossibilità sopravvenuta); 13 (Registrazione del contratto): 14 (Foro facoltativo): 15 (Clausola risolutiva espressa); 16 (Comunicazioni).

TRAPANI SERVIZI S.P.A.

ING. CARLO MARIA GUARNOTTA
AMMINISTRATORE UNICO

COMUNE DI FLYADA (AG)

. in persona del Dett. LING. AVENIA ALBERTO. giusta delibera

G.M. n. 25 del 08 05-2019

IL DIRIGENTE
(Ing. Albarth Avenia)